



Città di Lecce

**Regolamento per l'accesso, l'uso e la
gestione
delle aree di sgambatura per cani.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 88 del 29 ottobre 2012

COMUNE DI LECCE

Regolamento per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree di sgambatura per cani.

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 - Apertura dell'area
- Art. 7 - Attività di vigilanza
- Art. 8 - Accordi per la gestione delle aree
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, anche non regolarmente registrati, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Laddove le aree sgambatura cani siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali (tali da prevedere un'apposita area denominata "area cani impegnativi"), gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
2. Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12. I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto.

3. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

4. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni. L'accesso alla sola area sgambatura denominata "area cani impegnativi" è consentita ad un solo cane per volta, per il tempo necessario alla sgambatura e indicativamente di circa mezz' ora, salvo diversa indicazione da parte dei proprietari/conducenti già presenti nell'area.

5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. cinque cani.

6. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.

7. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

8. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

9. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.

10. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

11. I cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati ad indossare la museruola e il guinzaglio.

12. Su tutta l'area di sgambatura sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani; è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

13. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

14. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.

15. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene delle aree, di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

16. Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

17. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conducenti.

18. In caso di mancato rispetto di tali regole i proprietari e i cani devono lasciare il parco.

19. Per le violazioni al presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa ai sensi del TUEL — D. Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis.

20. Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.

Art. 5-Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

2. Per tali funzioni il Comune potrà avvalersi delle ditte vincitrici dell'appalto sulla gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento comunale di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 04.04.2003 e n. 6 del 13.02.2008, salvo quanto previsto all'art. 69 del medesimo Regolamento.

3. E' fatto obbligo, a cura del Comune e dei suoi uffici competenti, il rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali approvato con Delib. n. 26 del 16.03.2009.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, h 24.

2. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può prevedere la chiusura delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

Art. 7 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario della A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 8- Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 9 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 10- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.